

Con i documenti antifrode banche senza responsabilità

I crediti tossici

Il Dl incentivi fissa le regole per le esimenti dei cessionari dei bonus

Laura Ambrosi

Cessionari di crediti di imposta senza responsabilità se producono i documenti previsti dalla nuova norma del decreto legge sugli incentivi fiscali. Il problema, che ora dovrebbe considerarsi risolto, riguarda la responsabilità solidale di fornitori e cessionari rispetto alle violazioni commesse dai clienti che fruiscono indebitamente di crediti di imposta.

La responsabilità solidale era stata ipotizzata dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/2022, in cui si escludeva la responsabilità di fornitori e cessionari del bonus edilizio a condizione che dimostrassero di aver adottato una diligenza qualificata. A tale fine, secondo l'Agenzia, erano necessari alcuni controlli preventivi per riscontrare l'effettività dei lavori e la spettanza dei benefici.

Successivamente il comma 6 dell'articolo 121 del Dl 34/2020 ha disciplinato tale responsabilità solidale in via primaria. È stato previsto il coinvolgimento del fornitore e del cessionario solo per dolo e colpa grave.

Un' ulteriore circolare (la n. 33/2022) dell'Agenzia ha sostenuto che vi è dolo quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito (ad esempio nel caso in cui abbia concordato con

il beneficiario le modalità di generazione e fruizione ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente). Secondo le Entrate ricorre la colpa grave quando il cessionario abbia ommesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta (ad esempio: acquisto di crediti senza documentazione a supporto o in presenza di palese contraddittorietà come asseverazione riferita a immobile diverso da quello oggetto di agevolazione).

Per la valutazione della colpa grave, l'Agenzia richiamava alcuni indici «sintomatici» già elencati nella precedente circolare (n. 23/2022 par. 5.3).

Con il nuovo Dl "incentivi fiscali" è stato ora introdotto il

nuovo comma 6 bis in base al quale ferme le ipotesi di dolo, il concorso è in ogni caso escluso per i cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di specifica documentazione.

Con il nuovo decreto legge viene, altresì, prevista una sorta di clausola di salvaguardia (comma 6 quater) secondo la quale il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, la prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Sull'ente impositore grava comunque l'onere della prova per la sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario.

In ogni caso, l'introduzione di uno specifico elenco di documenti volti a escludere la colpa grave dovrebbe in qualche modo rendere ormai irrilevanti tutti gli indici rivelatori individuati dall'agenzia delle Entrate con le circolari citate in precedenza (nr. 23 e 33 del 2022) almeno con riferimento ai cessionari.

Ne dovrebbe conseguire che anche in presenza di una o più delle criticità ritenute indizianti dall'Agenzia, se il cessionario possiede i documenti individuati dal nuovo comma 6 bis non possa essere contestato alcun concorso.

Da evidenziare, infine, che la nuova norma esclude «in ogni caso» la responsabilità dei soli «cessionari» e non anche dei fornitori che hanno applicato lo sconto, con la conseguenza che per tale categoria di soggetti potrebbero rimanere valide le pregresse indicazioni dell'agenzia delle Entrate.

LA «BUONA FEDE»

I documenti da conservare

- Titolo edilizio abilitativo
- Notifica dell' avvio lavori all'Asl
- Visura catastale ante operam dell'immobile
- Fatture o altri documenti comprovanti le spese
- Asseverazioni, se obbligatorie, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese
- Delibera condominiale di approvazione lavori
- Per interventi di efficienza energetica, documentazione ex art. 6, co.1, lett. a), c) e d) Decreto Mise 6/8/2020
- Visto di conformità
- Attestazione di conformità degli obblighi antiriciclaggio